

# MASSIME

che si propongono

## DEL REGOLAMENTO

di irrigazione delle acque sottostanti al Ponte di Vézano.

I

I riterranno le Leggi veglianti, e le successive provvidenze per ciò, che riguarda lo sfurgo delle Sorgenti, e derivazione delle Acque, la manutenzione e sfurgo dell' Alveo, e la modellazione delle Bocche, e degli Edifici, e si procurerà di ridurre a tal modellazione, per quanto sia praticabile,

ezando le Bocche, ed Edifici superiori al Ponte di Vézano.

2

Per la rettificazione del Pericato avendo diritto d'irrigazione, ad oggetto di formarne il corrispondente Catasto, si riterrà la Massima adottata in un Progetto già innoltrato dagli antecedenti Sindaci al cessato Senato, cioè, che si ritenga come bastevolmente provato il diritto sopra le acque d' Olona da quelli, che ne fossero fili possesso all' occasione del generale Censimento del 1722., riservata nel resto l' ulteriore difamia. Anzi per affidare su questo punto l'interesse, e la quiete sociale, crederebbero i Sindaci spiediente, che dal Convocato generale venisse loro assegnato il termine di sei mesi per combinare a tempo minuti di ragione la tacitazione, o compenso de' Privilegi allegati da diversi Utenti, segnatamente per Bocca aperta, in qual perciò dovessero esser preavvistati, acciocchè nel sudetto intervallo facessero presso i Sindaci le loro incombenze; paffo il qual termine, e non effettuata f' amichevole conciliazione per renitenza della Parte, si fuddetti Sindaci s'intendessero non solo abilitati, ma animati a procurare in nome del Corpo la finale risoluzione di quest' Articolo nelle vie giuridiche.

3

Per la filiazione del tempo delle irrigazioni, e dell'affrazione dell' acqua per la formazione del ghiaccio,

e

è per rifilamento de' Prati, e per altri usi, si riterrà quant'è prescritto dalle N. C. Riguardo però alle irrigazioni si potrebbe rivolger l'ordine, assegnando a quelli dell'ultima Classe la giornata, ch'era stabilita per quelli della prima, cioè dalla Caffellanza insù; e così successivamente, riconosciutane dal Perito la possibilità.

4 Le Licenze per semplici riparazioni dovranno spedirsi gratis; per le altre poi, che tendono a qualche particolar profitto, come sono quelle per l'estrazione dell'acqua ne' tempi proibiti, verrà fatta la ricognizione da pagare, e questa si passerà alla Cassa del Fiume: come altresì dovrà passarsi a detta Cassa ciò, che verrà fatto da chi ottiene le Licenze di far Marcite, e per la Pesca.

5 Riguardo alle Marcite si farà riconoscere dal Perito, e stabilire il sito, in cui possano annualmente estendersi senza pregiudizio della macinatura; e le Licenze si spediranno per appuntamento della Congregazione a favore de' primi concorrenti, i quali però possegano Prati nel sito, che verrà come sopra determinato; e quando alcuni de' concorrenti, lattefo l'essersi già compito il Perticato suscettibile della concessione, rimaneggerà alcuna volta esclusa, faranno, volendo, preferiti nell'anno successivo.

6 Le multe, che s'imporranno ai contravventori, o le composizioni, che se ne faranno, dovranno similmente passare alla Cassa del Fiume, e di queste si corrisponderà al Camparo o Notificante il sommentpavato terzo.

7 Rettificato, che sarà il Perticato da irrigarsi colle acque d'Olona, se ne formerà il Libro, o sia Catasto da tenersi nell'Archivio, iconfini sufficiente spazio in bianco fra una partita, e l'altra, onde posa il Cancellerie del Fiume annotare ogni anno le mutazioni dei Posseffori. Ed a quest'oggetto faranno tenuti coloro, ne' quali seguirà o per altro tra' vivi, o da causa di morte qualche trapano di Beni irrigati, il come sopra, farne nel termine d'un mese, dopo seguito il trapano, l'opportuna notificazione presso detto Cancellerie, il quale dovrà riceverla, ed annotarla al Libro, di chi sopra, gratis, con le sue spese, fa.

8 Le operazioni, che in passato non si potevano fare alle

Boc.

Bocche, ed Edifizi esistenti sul Fiume Olona, che coll' intervento, ed alla presenza del Giudice Commissario, del Perito d' Ufficio, del Cancelliere, e de' Campari, si faranno coll' intervento d' uno de' Sindaci delegari per la rispettiva Classe, del suddetto Perito, del Cancelliere, e di uno de' Campari; e non solo il Perito rileverà l' atto a norma della sua perizia, col carico di darne all' Archivio prontamente la relazione, ma se ne farà anche dal Cancelliere il corrispondente rilievo, e rogito; ed il tutto egli riporrà al Sindaco delegato per l' approvazione.